



A.N.A.S. PensiamociInsieme Aps

VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA ZONALE A.N.A.S. "PensiamociInsieme"

Il giorno 18 Gennaio 2023 alle ore 21.00 nella Sede VIRTUALE, attraverso la piattaforma Google Meet, si sono riuniti in assemblea, su convocazione Presidente Sig.ra Eliana Falcone, i soci dell'A.N.A.S. PensiamociInsieme.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione:

1. Sig.ra Falcone Eliana
2. Sig. De Fazio Giuseppe
3. Sig.na Landini Laura Leydi
4. Sig.na Spano Linda
5. Sig.na De Giorgi Clara
6. Sig.ra Esposito Carmela
7. Sig.na Ylenia Proietto

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono:

1. Macina Maria
2. Caimi Andrea (delega)
3. Palillo Marco (delega)
4. Colombo Lisa (delega)
5. Sangalli Kevin (delega)
6. Verdirrame Giovanni
7. Spinola Alessandra
8. Falletti Massimo
9. Motta Veruska

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante Email così come previsto dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 16 su n° 21 iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Decisione in merito al conseguimento della qualifica di ente del terzo settore con personalità giuridica
2. Adeguamenti e modifiche statutarie

Viene inviata la Sig.ra Falcone Eliana a Presiedere l'Assemblea ed incaricata la Sig.na Landini Laura Leydi a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato che sono presenti i soci dichiara aperta la seduta.

Si passa a trattare il 1° Punto all'o.d.g.: Decisione in merito al conseguimento della qualifica di Ente del Terzo Settore con personalità giuridica

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale espone le ragioni per le quali appare opportuno, anche alla luce della riformata normativa in materia, conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore e nello

specifico di Associazione di Promozione Sociale ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante richiesta di iscrizione dell'ente nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 117/2017.

Si passa a trattare il 2° Punto all'o.d.g : Adeguamenti e modifiche statutarie

Il Presidente fa presente all'Assemblea che per l'iscrizione al RUNTS è necessario adottare uno statuto conforme alla disciplina nel Codice del Terzo Settore e pertanto propone di apportare all'attuale testo di statuto tutte le modifiche e le integrazioni indispensabili per lo scopo perseguito.

In particolare il Presidente ricorda che occorre variare la denominazione dell'Associazione aggiungendo l'acronimo "APS", meglio specificare gli ambiti operativi e le finalità dell'attività dell'Associazione, in conformità quanto previsto dalla normativa di settore e dal D.Lgs. n. 117/2017, aggiornare le norme in tema di assemblea degli associati, degli organi di amministrazione e di controllo, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione degli associati, regolare la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell'ente.

Udita la relazione del presidente è seguita un'esauriente discussione tra i soci e con voto favorevole di tutti viene approvato all'unanimità:

1. la proposta di acquisizione della qualifica di Ente del terzo Settore ed in particolare di Associazione di Promozione Sociale mediante iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con richiesta della personalità giuridica;
2. di adottare, per le finalità di cui sopra, il nuovo testo di statuto comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni necessarie ed opportune per conformare la struttura dell'associazione alle norme in materia di Enti del Terzo Settore ed acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, in particolare inserendo nella denominazione l'acronimo "APS" e mantenendo la sede, gli scopi e le finalità meglio precisati ed individuati tra quelli previsti dall'art. 5 del D.Lgs.117/2017;
3. di dare mandato al Presidente per dare esecuzione a quanto deliberato, eventualmente apportando al presente verbale le modifiche che fossero necessarie al fine di ottenere l'iscrizione del medesimo presso i competenti uffici ed in particolare al "RUNTS" per le finalità sopra esplicitate.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e non chiedendo nessuno la parola sulle varie ed eventuali, alle ore 22.00 l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Segretario

Lane Leydi Lashini

Registrato a RHO il

25/01/2023

Il Presidente

al N. 109

Serie 3

Autoliquidazione € ATTO ESENTE

Azienda II. orie Cab.

Il Funzionario delegato
ROMEO Giuseppa

Associazione PensiamocInsieme Aps

Codice Fiscale 97849010158

Firma ed delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

E-mail: segreteria@pensiamocinsieme.org - Cell. 3398417187

www.pensiamocinsieme.org - www.anasitalia.org

STATUTO ASSOCIAZIONE
A.N.A.S. PensiamocInsieme A.P.S.

ART. 1 - Denominazione e normativa applicabile

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

**"A.N.A.S. ZONALE/PROVINCIALE PensiamocInsieme
Associazione di Promozione Sociale"**

o in forma abbreviata "A.N.A.S. PensiamocInsieme A.P.S."

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, del codice civile e di ogni altra normativa applicabile nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Milano (MI).

L'organo di amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, produttive e direzionali comunque denominate.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ART. 3 - Scopo e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali consistenti nelle attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).
- b) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (art. 2, comma 4, decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- g) promozione di un reale rispetto della dignità delle persone detenute e delle loro famiglie per un effettivo reinserimento sociale; sensibilizzazione della società civile sui temi del carcere e della giustizia;
- h) Servizi di Mediazione Familiare e sostegno Psicologico;

Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività dell'associazione si concretizzeranno in:

- agire in proprio e in collaborazione con le realtà del territorio a favore dei ristretti e delle loro famiglie;
- collaborare con i soggetti che operano nell'ambito carcerario per il recupero e il reinserimento sociale

delle persone detenute; promuovere eventi, incontri e attività culturali sui temi del carcere, della pena e della giustizia; aderire a progetti di rete promossi da realtà del territorio diretti al reinserimento socio-economico delle persone in uscita dal carcere;

- svolgimento di corsi professionalizzanti per l'apprendimento di competenze specifiche e abilità nei lavori più richiesti, nonché nell'aiuto nella ricerca attiva del lavoro;
- raccolta di domande e offerte di lavoro, supporto nella ricerca attiva del lavoro, redigere un Curriculum Vitae e supportarli nelle candidature online ed off line;
- predisposizione e aiuto nell'invio delle pratiche relative all'accesso alle misure a sostegno del reddito attraverso convenzioni con enti di sindacato, patronato e caf assistenza nell'accesso al welfare state, corsi di aggiornamento e divulgazione nelle misure assistenziali previste dalla normativa assistenziale;
- organizzazione e promozione di qualsiasi tipo di attività culturale, convegnistica, di eventi, nonché di promozione del territorio o della cultura e tradizioni. Supporto anche ad altri enti che svolgano attività simili;
- attraverso le convenzioni con enti universitari o di formazione professionale, la promozione di attività di formazione, corsi professionali, universitari, post universitari;
- promozione delle attività culturali volti alla solidarietà tra popoli, culture e diffusione di usanze e tradizioni di paesi Ue ed extra Ue.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa applicabile.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 - Definizione di Associato

Sono membri dell'associazione, i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo, nonché i soggetti che sono ammessi a parteciparvi come associati e fin quando non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

L'associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre associazioni di promozione sociale.

Art. 5 - Ammissione degli associati

Possono essere membri dell'associazione i soggetti che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nel rispetto delle condizioni di legge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della domanda.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante

lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Art. 8 - Volontari e lavoratori dipendenti

L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del codice del terzo settore.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART.11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano dell'associazione ed è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e di uguaglianza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avverrà a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Quorum

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto

Art. 14 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato

ne erano a conoscenza. Presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione

Art. 15 - Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Art. 16 - Libri dell'associazione

L'associazione tiene:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 90 giorni dalla data della richiesta all'organo competente.

Art. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 19 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo

dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita nell'ambito delle funzioni del proprio ruolo. Da queste sono esclusi prestazioni al di fuori del proprio ambito istituzionale, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto,

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi

di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 - Bilanci

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 22 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 19 Gennaio 2023

Firma Presidente

